CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DEL DOCUMENTO
Data 10/11/2025
☐ Copia in distribuzione controllata N. copia ……
☒ Copia in distribuzione non controllata
Rilasciata a Sito internet aziendale

Per Redazione (RSGI) *Claudia Perruzza*	Per Verifica (RVP) *Eliseo Crescenzi*	Per Approvazione (AMM) *Gabriella Mammone*

Il presente documento è di proprietà della Società S.T.I. Sviluppo Tecnologie Industriali Srl e non può essere riprodotto o portato a conoscenza di terzi senza l'autorizzazione scritta della stessa.

INDICE

1 SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE 3

2 NORME DI RIFERIMENTO 4

3 TERMINI E DEFINIZIONI 5

3.1 ABBREVIAZIONI 6

4 DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANISMO E DEL CLIENTE 7

5 GENERALITA' 9

6 PROCEDURA PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA 10

6.1 RICHIESTA DI OFFERTA 10
6.2 OFFERTA 11
6.3 INCARICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO 12
6.4 ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA 13

7 REDAZIONE DEL RAPPORTO ED ATTESTATO DI VERIFICAZIONE PERIODICA 15

8 USO DEL RAPPORTO DI VERIFICAZIONE 17

9 TARIFFA APPLICABILE 17

10 RECLAMI E RICORSI 17

11 CONDIZIONI CONTRATTUALI 20

12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 20

13 SIGNIFICATO DELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA 21

14 CODIFICA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE 21

1 SCOPO E CAMPO D'APPLICAZIONE

Il presente Regolamento Particolare definisce i requisiti e le condizioni per l'espletamento delle attività di verificazione periodica di strumenti di misura con funzione di misura legale svolte, ai sensi del DM 93/17, da S.T.I. Sviluppo Tecnologie Industriali Srl – Divisione Organismo di Ispezione STI, in qualità di Organismo di ispezione di tipo C in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, iscritto con numero identificativo 323 dell'elenco nazionale di Unioncamere.

Si applica alle seguenti tipologie di strumenti di misura con funzione di misura legale:

- strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI), classe I con portata massima fino a 1,3 kg;
- strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI), classe II con portata massima fino a 60 kg;
- strumenti per pesare a funzionamento non automatico (NAWI), classe III e IIII con portata massima fino a 2.000 kg.

Il presente regolamento si applica in maniera uniforme e imparziale per tutte le organizzazioni, assicurando l'accesso a tali servizi senza porre in atto condizioni di tipo finanziario o di altra natura (dimensioni dell'organizzazione cliente, appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo, numero di strumenti da sottoporre a verificazione, ecc.).

Il presente regolamento costituisce parte integrante dei contratti tra l'Organismo di Ispezione di ST.I. Srl e il Titolare dello strumento di misura (di seguito indicato anche come "cliente"). Con l'accettazione dell'offerta si intendono accettate anche tutte le clausole previste nel presente documento; la mancata accettazione del presente regolamento non consente l'erogazione dei servizi richiesti da parte di S.T.I. Srl.

Si precisa che, al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza nell'esecuzione delle attività di verificazione, l'Organismo non svolge attività di progettazione, costruzione, installazione o altro servizio che potrebbe compromettere il carattere di obiettività e imparzialità del processo di ciascuna verificazione.

La riservatezza è un elemento fondamentale per il corretto svolgimento delle attività di verificazione pertanto tutti coloro che partecipano in qualsiasi misura, direttamente e/o indirettamente alle attività di verificazione sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui vengono a conoscenza e a tutelare i diritti di proprietà, salvo quando diversamente prescritto da disposizioni di legge.

Inoltre l'Organismo garantisce che tutte le parti interessate abbiano accesso ai suoi servizi di verificazione, senza indebiti condizionamenti o discriminazioni di carattere finanziario o di altro tipo.

S.T.I. Srl esegue in proprio (vietando qualsiasi forma diretta o indiretta di subappalto) i servizi di verificazione periodica di strumenti di misura con funzione di misura legale che ha accettato contrattualmente e per i quali è in possesso dei requisiti previsti dal DM 93/17.

Qualora se ne presenti la necessità, per circostanze impreviste (es. sovraccarico lavoro imprevisto o anomalo, indisponibilità dei tecnici verificatori, strumenti ed apparecchiature di misura temporaneamente non idonei all'utilizzo) l'ODI individua subappaltatori competenti e qualificati ai sensi del DM 93/17 ai quali affidare i servizi di verificazione periodica.

Il presente regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet www.stisrl.com

2 NORME DI RIFERIMENTO

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Valutazione della conformità. Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni"
- UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2020 "Valutazione della conformità. Vocabolario e principi generali"
- UNI CEI EN 45020:2007 "Normazione e attività connesse - Vocabolario generale"
- UNI CEI 70099:2008 "Vocabolario Internazionale di Metrologia - Concetti fondamentali e generali e termini correlati (VIM)"
- UNI EN ISO 10012:2004 "Sistemi di gestione della misurazione. Requisiti per i processi e le apparecchiature di misurazione"
- UNI EN ISO 19011:2018 "Linee guida per audit di sistemi di gestione"
- UNI CEI EN 45501:2015 "Aspetti metrologici di strumenti per pesare non automatici"
- ILAC P10:07/2020 ILAC Policy on Metrological Traceability of Measurement Results
- ILAC P15:05/2020 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies
- EA-2/17 M:2020 Document on Accreditation for Notification purposes
- EA-4/02 M:2022 Evaluation of the Uncertainty of Measurement in calibration
- R.D. n. 7088 del 23/08/1890 che stabilisce i pesi e le misure legali nel Regno d'Italia
- R.D. n. 226 del 12/06/1902 che approva il Regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e misurare
- Legge n. 236 del 29/07/1991 "Modifica alle disposizioni del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni"
- D. Lgs. 29/12/1992 n. 517 "Attuazione della direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, codificata nella direttiva 2009/23/CE, e della direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico (rifusione) che ne dispone l'abrogazione"
- D.M. 21/04/2017 n. 93 Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale ed europea

- Regolamento per gli Organismi accreditati che eseguono la verificazione periodica degli strumenti di misura di cui al Decreto 21 aprile 2017, n. 93, approvato con delibera del Comitato esecutivo di Unioncamere n. 57 del 10 ottobre 2022
- LS-03 Elenco norme e documenti di riferimento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione
- RG-01 Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Certificazione, Ispezione, Verifica e Convalida. Parte Generale
- RG-01-04 Regolamento per l'accreditamento degli Organismi di Ispezione
- RG-09 Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA
- RT-39 Prescrizioni per la partecipazione a prove valutative interlaboratorio (PT) e/o confronti interlaboratorio (ILC)
- Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche in materia di trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)
- Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Le norme e i documenti citati senza l'indicazione dell'anno si intendono applicati nell'ultima versione in vigore.

3 TERMINI E DEFINIZIONI

Accredia: Organismo unico nazionale designato dallo Stato italiano a svolgere attività di accreditamento ai sensi del Regolamento n. 765/2008/CE;

Attestato di verificazione periodica: documento di sintesi dell'attività di ispezione appositamente predisposto dall'Organismo per la comunicazione al titolare dello strumento dell'esito delle verificazioni e delle relative annotazioni;

Camere di Commercio: Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Contrassegno: l'etichetta che al distacco si distrugge, da applicare sugli strumenti di misura per attestare l'esito della verificazione periodica;

Funzione di misura legale: la funzione di misura giustificata da motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali;

Imparzialità: Presenza di obiettività;

Ispezione: esame di un prodotto, di un processo, di un servizio, o di una installazione, o di una loro progettazione, e determinazione della sua conformità a requisiti specifici o, sulla base di un giudizio professionale, a requisiti generali;

Libretto metrologico: il libretto, su supporto cartaceo o informatico, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'allegato V del D.M. n. 93 del 21/04/2017;

Organismo: l'organismo che effettua la verificazione periodica degli strumenti di misura a seguito della presentazione a UNIONCAMERE della SCIA dopo essere stato accreditato in conformità ad una delle seguenti norme o successive revisioni:

1) UNI CEI EN ISO /IEC 17020:2012 Requisiti per il funzionamento di vari tipi di organismi che eseguono ispezioni;
2) UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura, come laboratorio di taratura
3) UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi o servizi

Rapporto di verificazione periodica: documento che costituisce parte integrante dell'attestato di verificazione periodica e nel quale il tecnico verificatore riporta tutte le risultanze dei controlli e prove metrologiche eseguite in campo

Reclamo: espressione di insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione ad un organismo di ispezione, relativa alle attività di tale organismo, per la quale è attesa una risposta;

Ricorso, appello: richiesta indirizzata dal fornitore dell'elemento da sottoporre ad ispezione all'organismo di ispezione, per la riconsiderazione, da parte di tale organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quell'oggetto;

Sigilli: i sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti per garantirne l'integrità dagli organismi notificati e dai fabbricanti, in sede di accertamento della conformità;

Strumento di misura: Strumento soggetto alla normativa nazionale e europea utilizzato per funzioni di misura legali;

Titolare dello strumento: la persona fisica o giuridica titolare della proprietà dello strumento di misura o che, ad altro titolo, ha la responsabilità dell'attività di misura;

Nota: All'interno del presente documento è indicato anche con il termine "cliente"

Unioncamere: l'Unione Italiana delle Camere di commercio;

Verificazione periodica: il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.

3.1 ABBREVIAZIONI

NAWI Non-Automatic Weighing Instruments - Strumenti per pesare a funzionamento non automatico

ODI Organismo di Ispezione

CCIAA Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

AC Addetto Commerciale

RC Responsabile Commerciale

RVP Responsabile Organismo Verificazione Periodica

TV Tecnico Verificatore

RSGI Responsabile Sistema Gestione integrato per la Qualità

AMM Amministratore Unico

4 DIRITTI E DOVERI DELL'ORGANISMO E DEL CLIENTE

Di seguito si riportano le responsabilità che l'Organismo e il Cliente devono assolvere nel corso del rapporto contrattuale relativo alle attività di verificazione periodica descritta nel presente regolamento.

In particolare, la S.T.I. Srl si impegna a:

- svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricezione della richiesta da parte del cliente (il termine decorre dalla data di definizione dell'accordo contrattuale – es. data ricevimento dell'offerta controfirmata, data ricevimento ordine di lavoro, data stipula del contratto di appalto, data effettuazione bonifico bancario, data pagamento bollettino di conto corrente postale);
- operare nel rispetto dei principi di:
  - indipendenza, l'Organismo garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di verificazione agiscano in condizioni tali da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati;
  - imparzialità, l'Organismo garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di verificazione agiscono in condizioni tali da garantire un giudizio imparziale;
  - riservatezza, tutto il personale dell'Organismo si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il cliente stesso. Tutte le informazioni acquisite durante le attività di verificazione sono accessibili per la consultazione, senza il preventivo consenso del Cliente, solo alle funzioni dell'Organismo coinvolte in tali attività, al cliente stesso, all'Organismo di Accreditamento Accredia ed alle competenti Autorità amministrative e giudiziarie nei confronti delle quali l'Organismo deve ottemperare ad adempimenti ed obblighi di legge (es. l'Organismo fornirà ad ACCREDIA ed UNIONCAMERE un elenco riepilogativo di informazioni relative agli strumenti di misura di proprietà del Cliente sottoposti a verificazione periodica secondo quanto previsto dagli art. 13 e 14 del DM 93/17);
- garantire adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al cliente dalle proprie attività;

- eseguire le verificazioni periodiche secondo le modalità indicate nei paragrafi seguenti, in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del cliente;
- comunicare ai titolari degli strumenti oggetto di verifiche periodiche già programmate, in merito all'impossibilità ad eseguire le verifiche nel caso in cui l'Organismo fosse oggetto di provvedimenti di inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere;
- nel caso di strumento di misura sottoposto a riparazione (ove siano stati rimossi i sigilli di protezione anche di tipo elettronico) antecedentemente alla prima verificazione periodica, annotare sul libretto metrologico la dichiarazione di riparazione (o sua copia) rilasciata al titolare dello strumento dal riparatore;
- garantire che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di verificazione sia stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di ispezione, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR).

Il titolare dello strumento richiedente l'attività di verificazione periodica ha diritto, nei modi previsti dal presente regolamento, di:

- accedere ai servizi di verificazione periodica di strumenti di misura forniti da S.T.I. Srl che garantisce l'adozione di procedure non discriminatorie e lo svolgimento delle attività in assenza di condizionamenti finanziari o di altra natura che possano alterare l'indipendenza di giudizio e l'integrità professionale del personale coinvolto a qualsiasi titolo nelle attività di verificazione;
- in caso sussista un conflitto di interessi, fare obiezione sui nominativi del personale dell'Organismo incaricato della verificazione periodica;
- presentare reclami in merito al servizio di verificazione periodica ricevuto;
- presentare ricorso contro una decisione dell'Organismo di verificazione.

Il titolare dello strumento richiedente l'attività di verificazione ha il dovere di:

- adempiere alle prescrizioni riportate nell'art. 8 del DM 93/17;
- conformarsi alle disposizioni del presente regolamento;
- fornire la documentazione tecnica del dispositivo oggetto di verificazione, in particolare:
  - libretto metrologico, se già rilasciato;
  - manuali uso e manutenzione;
  - eventuale rapporto di avvenuta manutenzione;
- permettere l'accesso del personale S.T.I. Srl (interno ed esterno) agli strumenti di misura, nonché agevolare i contatti con il proprio personale e consentire il pieno ed efficace svolgimento del processo di verificazione;
- rendere disponibile lo strumento di misura nel giorno e nell'orario concordato;

- non utilizzare né riprodurre il marchio ACCREDIA riportato nel rapporto/attestato di verificazione rilasciato dall'organismo, né utilizzare il logo di S.T.I. Srl
- consentire l'accesso, anche senza preavviso, degli ispettori dell'Ente di accreditamento in accompagnamento al verificatore incaricato in occasione delle visite di sorveglianza in campo all'Organismo S.T.I. Srl;
- ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a S.T.I. Srl le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale dell'Organismo, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con S.T.I. Srl ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza.

L'Organismo ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto, nei casi in cui il richiedente il servizio di verificazione periodica:

- non permette l'accesso del personale S.T.I. Srl (interno ed esterno) agli strumenti di misura;
- non consente il pieno ed efficace svolgimento del processo di verificazione;
- non rende disponibile lo strumento di misura nel giorno e nell'orario concordato;
- non ottemperi al pagamento delle attività di verificazione nei modi e nei tempi stabiliti contrattualmente;
- eserciti pressioni indebite con il fine di condizionare ed influenzare l"operato del personale incaricato dell'attività di verificazione.

5 GENERALITA'

La verificazione periodica di strumenti di misura utilizzati per funzioni di misura legale ha la finalità di accertare se essi:

- riportano i bolli di verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE e della marcatura metrologica supplementare;
- hanno conservato gli errori massimi tollerati.

La periodicità della verificazione periodica di strumenti di misura decorre dalla data della loro messa in servizio e, comunque, da non oltre due anni dall'anno di esecuzione della verificazione prima nazionale o CEE/CE o della marcatura CE o della marcatura metrologica supplementare.

Successivamente, la verificazione è effettuata secondo la periodicità fissata nell'allegato IV del DM 93/17 e decorre dalla data dell'ultima verificazione.

6 PROCEDURA PER LA VERIFICAZIONE PERIODICA

6.1 RICHIESTA DI OFFERTA

Le esigenze del cliente/ si concretizzano in esplicite richieste di offerta che possono essere:

- scritte, tramite:
  - invio di email a commerciale@stisrl.com dei dati del titolare dello strumento ed allegate foto della targa matricolare dello strumento da sottoporre a verificazione periodica;
  - invio di messaggio WhatsApp al numero +39 336 207232 dei dati del titolare dello strumento e delle foto della targa matricolare dello strumento da sottoporre a verificazione periodica;
  - il sito www.stisrl.com, compilando il form presente nella specifica pagina web "Verificazione periodica bilance";
  - tramite invito di partecipazione a gare pubbliche o trattative private formalizzato con trasmissione di capitolato, disciplinare ed ulteriori specifiche tecniche;
- verbali, in questo caso vengono trascritte dal ricevente nel modulo "Opportunità" del sw gestionale in dotazione dell'Organismo.

Tra i dati obbligatori della richiesta devono essere specificate le seguenti informazioni:

- denominazione del Titolare dello strumento, indirizzo, numero di telefono, codice fiscale e/o partita IVA e numero REA (specifico per provincia/CCIAA in cui il cliente richiedente ha la propria sede legale e/o operativa);
- matricola, tipo, marca, modello, classe di precisione, divisione, portata max, anno di fabbricazione (per strumenti muniti di bolli di verificazione prima nazionale) o anno di marcatura CE (per strumenti conformi alle normative Europee), data della messa in servizio, estremi del documento di approvazione dello strumento di misura da sottoporre a verificazione periodica;
- indirizzo di ubicazione dello strumento da sottoporre a verificazione periodica.

L'Organismo, nell'arco dei 3 (tre) giorni successivi alla data di ricevimento, analizza la richiesta e, in funzione dei dati di targa comunicati dal cliente (es. classe di precisione, portata minima, portata massima, divisione di verifica), verifica la fattibilità dell'attività di verificazione richiesta, in termini di accreditamento posseduto, prove e misure da eseguire, normativa da utilizzare, disponibilità di risorse umane e strumentali, volta ad accertare la capacità a soddisfare la richiesta ed i requisiti applicabili.

Nel caso in cui le informazioni trasmesse siano incomplete, l'Organismo richiede le necessarie integrazioni al cliente, informando dell'impossibilità a procedere con la formulazione dell'offerta nel caso in cui non vengano trasmesse le necessarie informazioni integrative. In questo caso il termine dei 3 (tre) giorni è sospeso, fino al ricevimento delle informazioni/documenti integrativi da parte del cliente.

Nel caso in cui le integrazioni trasmesse siano esaustive ed adeguate, l'Organismo prende in esame la richiesta di verificazione e procede nella formulazione dell'offerta come riportato al seguente § 6.2.

Nel caso di richiesta di partecipazione a bando di gara o trattativa privata, l'Organismo valuta tutta la documentazione predisposta dalla stazione appaltante al fine di accertarne la congruenza con le proprie procedure interne e identificare dettagliatamente i requisiti di gara. Nel caso sussistano i presupposti per la partecipazione alla gara/trattativa, l'Organismo provvede a predisporre ed inviare la documentazione richiesta secondo le specifiche ricevute dalla stazione appaltante.

La data in cui il cliente (o suo rappresentante /delegato) richiede all'ODI la verificazione periodica di strumenti di misura e/o trasmette le necessarie informazioni per permettere all'ODI di effettuare l'analisi di fattibilità dell'attività di verificazione richiesta e di formulare l'offerta tecnico-economica, non costituisce la *"data di ricezione della richiesta"*, rispetto alla quale decorre il termine dei 45 giorni previsti dall'art. 4, comma 16 del DM 93/17 per l'effettuazione del servizio da parte dell'ODI.

Si rimanda a tal proposito alle indicazioni riportate nel successivo § 6.3.

6.2 OFFERTA

L'Organismo, sulla base del listino prezzi in vigore, elabora l'offerta tecnico-economica contenente dettagliate informazioni circa:

- il servizio offerto;
- le condizioni contrattuali (in caso di richiesta di pagamento anticipato, parziale o complessivo dell'importo stabilito in offerta, anche copia del bollettino postale precompilato come allegato e parte integrante della proposta contrattuale);
- la validità dell'offerta;
- i prezzi;
- i nominativi dei tecnici verificatori incaricati;
- il riferimento al presente regolamento particolare con la richiesta di formale approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del c.c., delle clausole vessatorie in esso contenute.

L'Organismo, in caso di:

- offerte formulate a nuovi clienti, oppure
- manifestata esigenza espressa dal cliente in fase di richiesta del servizio o in fase di raccolta delle informazioni e delle specifiche inerenti il servizio di verificazione

si riserva di richiedere il pagamento anticipato, parziale o complessivo, dell'importo stabilito in offerta, tramite versamento effettuato su bollettino di c/c postale n. 001047047038 intestato a S.T.I. Sviluppo Tecnologie Industriali Srl, con la causale "Verificazione periodica di strumenti di misura ai sensi del DM 93/17", o in

alternativa tramite bonifico a favore del conto corrente postale indicato sul bollettino precompilato con il codice IBAN.

Nell'offerta l'Organismo comunica al cliente il nominativo del verificatore incaricato dell'effettuazione delle verificazioni periodiche. In caso di fondato e documentabile caso di conflitto di interesse, il Cliente ha facoltà di fare obiezioni scritte, tramite invio di email a commerciale@stisrl.com, e motivate sulla nomina del verificatore entro 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di ricezione della offerta da parte di S.T.I. Srl. Decorso tale termine il Cliente non può più procedere alla ricusazione del verificatore incaricato.

Nel caso in cui la richiesta del Cliente concerni attività di verificazione periodica di strumenti di misura per i quali l'ODI non possiede i presupposti ed i requisiti previsti dal DM 93/17, l'addetto commerciale comunica formalmente al Cliente, nell'arco dei 3 (tre) giorni successivi alla data di ricevimento, l'impossibilità a prendere in carico l'attività richiesta.

Nel caso si manifesti l'esigenza, per circostanze impreviste, di dover far ricorso all'affidamento in subappalto delle attività, l'AC provvede ad informare il cliente interessato tramite comunicazione scritta e, se non riceve riscontro entro 2 (due) giorni lavorativi, si ritiene prestato il consenso all'affidamento in subappalto delle attività.

L'Addetto Commerciale attenendosi al listino prezzi in vigore elabora l'offerta tecnico-economica.

L'offerta, prima della trasmissione al cliente tramite email, viene:

- riesaminata tecnicamente dal RVP (o SRVP) al fine di accertare l'effettiva capacità dell'ODI di svolgere l'incarico per la verifica periodica, e firmata per avvenuto riesame;
- controllata dal RC al fine di valutare la sua chiarezza, completezza ed inequivocabilità, nella congruità tra offerta e richiesta di offerta e firmata per l'emissione definitiva.

Se l'esito del riesame e/o del controllo risulta essere negativo, l'AC rielabora l'offerta alla luce delle osservazioni scaturire.

Se l'esito del riesame e del controllo risulta essere positivo viene trasmessa al cliente, a cura dell'AC, entro 5 (cinque) giorni successivi alla data di ricevimento della richiesta.

Eventuali modifiche richieste dal cliente saranno analizzate e registrate; a fronte di tali richieste l'offerta sarà rielaborata e trasmessa al cliente.

6.3 INCARICO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO

I servizi di verificazione periodica di strumenti di misura con funzione di misura legale vengono effettuati, previa programmazione con il cliente, entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi alla data di richiesta da parte del cliente (il termine decorre dalla data di definizione dell'accordo contrattuale – es. data ricevimento dell'offerta controfirmata, data ricevimento ordine di lavoro, data stipula del contratto di appalto, data effettuazione bonifico bancario, data pagamento bollettino di conto corrente postale).

L'Addetto commerciale dell'Organismo, entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento, controlla l'ordine formale ricevuto dal cliente al fine di accertare la congruità con l'offerta inviata e a registrarne il relativo esito tramite l'apposita funzione di firma presente nel software gestionale in dotazione; in caso di esito positivo apre una commessa di lavoro.

Per l'avvio delle attività, l'Addetto commerciale dell'Organismo:

- si attiva per dare inizio all'attività tenendo informato il titolare dello strumento sugli sviluppi della stessa;
- concorda con i soggetti interessati il piano delle attività di verificazione periodica, pianificando le risorse necessarie per il servizio, in termini di competenze, strutture, strumentazione, tempi e modalità di intervento. La pianificazione delle attività avverrà concordando la tempistica con il Cliente, rispettando l'ordine cronologico dello svolgimento delle pratiche.

L'Organismo in questa fase ha inoltre facoltà di comunicare telematicamente, con un anticipo di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi, alla CCIAA territorialmente la data e l'orario previsto per lo svolgimento della verificazione periodica richiesta dal Cliente, come previsto dall'art. 14, comma 4 del DM 93/17.

Nel caso in cui l'Organismo sia oggetto di provvedimenti di inibizione della prosecuzione dell'attività o di autotutela da parte di Unioncamere, l'Addetto Commerciale provvede a darne tempestiva comunicazione scritta ai clienti per i quali sono in corso attività di verificazione periodica, mediante invio di PEC entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione del provvedimento.

In questi casi il cliente ha facoltà, senza necessità di preavviso e senza costi aggiuntivi, di rinunciare al rapporto contrattuale in essere con l'Organismo ed è tenuto alla riprogrammazione delle attività di verificazione con altro organismo, entro 60 (sessanta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione.

6.4 ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI VERIFICAZIONE PERIODICA

La verificazione ha inizio con l'identificazione da parte dell'operatore tecnico dello strumento in esame al fine di controllare ed accertarsi che sia esattamente corrispondente a quello comunicato in fase di richiesta da parte del cliente, con lo scopo di evitare confusione riguardo all'identità di tale elemento. A tal fine vengono controllati i dati indicati nel libretto metrologico e i dati targa dello strumento sottoposto a verificazione.

Nel caso emergano delle difformità tra i dati comunicati dal cliente e le informazioni acquisite in campo l'operatore tecnico contatta l'AC al fine di poter stabilire la possibilità di proseguire con le attività di verificazione.

Le procedure tecniche predisposte dall'Organismo non prevedono operazioni di smontaggio degli oggetti in esame. Nel caso vengano eseguite attività di verificazione periodica a seguito di interventi di manutenzione / riparazione da parte di ditta qualificata, l'operatore tecnico applica i sigilli propri dell'Organismo al fine di ripristinare quelli rimossi a seguito di riparazione o mancanti per altra qualsiasi causa, già posti a salvaguardia dell'inaccessibilità agli organi interni e dei dispositivi di taratura.

La verificazione periodica prevede:

- **il controllo visivo** al fine di accertare l'integrità delle marcature e/o etichette adesive attestanti la verificazione prima nazionale o CE, dell'esistenza sullo strumento delle iscrizioni regolamentari, dei sigilli o di altri elementi di protezione; in caso di presenza di sigillo elettronico con contatore di eventi, accertare la corrispondenza tra l'indicazione di detto contatore e il numero riscontrato, secondo i casi, in occasione dell'ultima verificazione periodica, della verificazione prima o CE oppure dell'ultima rilegalizzazione. Nel caso in cui lo strumento sia dotato di software, durante il controllo visivo viene accertata la corrispondenza della versione in uso con quella indicata nel rispettivo documento di legalizzazione.
- **il controllo della presenza del libretto metrologico, se già rilasciato**.

  Gli strumenti oggetto di verificazione periodica devono essere muniti di apposito libretto metrologico. Ove non vi abbia già provveduto il fabbricante, oppure l'organismo incaricato di eseguire la precedente verificazione periodica, oppure nel caso in cui il titolare dello strumento lo abbia smarrito, l'organismo di Ispezione STI dota lo strumento di misura, senza onere per il titolare dello stesso, di un libretto metrologico contenente le informazioni di cui all'Allegato V del D.M. n. 93 del 21/04/2017 (Art. 4, comma 12).

  Qualora l'Organismo, a seguito dello smarrimento del libretto originale da parte del Titolare, si trovi nella condizione di dover fornire una copia (duplicato) del libretto metrologico, provvederà a farsi preventivamente rilasciare dal Titolare dello strumento un'apposita dichiarazione di smarrimento resa ai sensi del DPR 445/2000.

  Conclusa l'attività di verificazione periodica, l'operatore incaricato è tenuto ad aggiornare il libretto metrologico in tutte le sue parti con l'esito della stessa (Positivo o Negativo) e ad annotare su di esso eventuali particolarità riscontrate.

  Nelle verifiche periodiche successive alla prima l'Organismo ha la responsabilità del controllo della presenza del libretto metrologico e la compilazione dello stesso. L'assenza di campi compilabili richiede all'Organismo di fornire un ulteriore libretto; il titolare dello strumento o l'Organismo che esegue la verificazione riporterà quanto indicato nella sezione dedicata al titolare dello strumento.

  L'operatore che effettua la verificazione periodica deve compilare il libretto nella sezione dedicata alla stessa, riportando se lo strumento è stato sottoposto a verificazione periodica a seguito scadenza della precedente, se prima verificazione, se lo strumento risulta sottoposto a riparazione o a seguito di un ordine di aggiustamento della Camera di commercio a seguito di controlli casuali o a richiesta.
- l'**effettuazione di prove metrologiche** per verificare il funzionamento ed il rispetto degli errori massimi tollerati come previsto nella Allegato III - Scheda A del D.M. 93/17.

I campioni di massa e le apparecchiature utilizzate dall'Organismo vengono tarate, secondo le periodicità riportate nell'allegato IV del D.M. 93/17, da laboratori accreditati da enti designati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008.

La raccolta dei dati inerenti la verificazione periodica effettuata vengono gestiti attraverso il software operativo in dotazione dell'Organismo; attraverso l'elaborazione dei dati acquisiti l'operatore tecnico può accertare l'esito di ogni prova e controllo eseguito, nonché l'esito globale della verificazione periodica effettuata.

Se la verificazione ha esito POSITIVO il verificatore appone in evidenza sullo strumento il contrassegno verde previsto dall'allegato VI, punto 1 del DM 93/17, riportante il mese e l'anno della scadenza della successiva verificazione periodica (solo nel caso in cui non sia già prestampato sul contrassegno). Nel caso in cui il contrassegno non può essere applicato sullo strumento, viene apposto sul libretto metrologico dello strumento.

Se la verificazione ha esito NEGATIVO il verificatore appone in evidenza sullo strumento il contrassegno rosso previsto dall'allegato VI, punto 2 del DM 93/17, riportante la data dell'avvenuta esecuzione della verificazione periodica. Tale contrassegno potrà essere rimosso all'atto della riparazione o della nuova verificazione periodica. In tal caso lo strumento di misura, seppur detenuto nel luogo di impiego, non può essere utilizzato.

7 REDAZIONE DEL RAPPORTO ED ATTESTATO DI VERIFICAZIONE PERIODICA

Il rapporto e l'attestato di verificazione periodica emessi a seguito dell'espletamento della verificazione periodica vengono consegnati al Titolare, solo previo riesame con esito positivo e firma di approvazione da parte del Responsabile dell'Organismo di Ispezione STI:

- entro 10 (dieci) giorni dall'avvenuta esecuzione delle attività di verificazione periodica in caso di esito positivo;
- entro 5 (cinque) giorni in caso di esito negativo;

mediante consegna diretta, posta elettronica certificata, spedizione postale oppure messi a disposizione in formato elettronico con firma digitale sull'area riservata del portale di STI Srl.

Il riesame è svolto dal Responsabile dell'Organismo di Ispezione (o suo sostituto in caso di sua assenza o qualora sia lo stesso Responsabile ad avere eseguito l'attività di verificazione), entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di svolgimento della verificazione.

Se il Responsabile dell'Organismo di Ispezione, in fase di riesame riscontra:

- errori formali che non influenzano l'esito della verificazione (es. data di verificazione errata, inesatto indirizzo del titolare, ecc.) e i cui dati corretti possono essere acquisiti dalle informazioni documentate disponibili, comunica all'operatore tecnico la necessità di correggere i dati ritenuti non validi.

L'operatore tecnico di conseguenza provvede ad effettuare la modifica necessaria, a conclusione della quale rinvia l'intervento modificato con evidente la descrizione delle correzioni apportate. L'intervento modificato viene nuovamente sottoposto a riesame da parte del RVP;

- errori che influenzano l'esito della verificazione (es. errori nelle misure effettuate, non corretto svolgimento di tutte le prove metrologiche previste dalle procedure tecniche predisposte dall'Organismo, ecc.), annulla l'intervento eseguito dal tecnico verificatore e provvede tempestivamente a:
  - darne comunicazione a:
    - operatore tecnico incaricato, in modo da illustrare le anomalie riscontrate;
    - addetto commerciale (AC), in modo tale che provveda a darne avviso al cliente, in forma scritta tramite PEC ed entro le 24 ore successive dall'avvenuto riesame con esito negativo, informando della necessità di ripetizione della verificazione periodica effettuata e specificando il nominativo dell'operatore tecnico incaricato e la proposta di data di esecuzione della stessa.

      La ripetizione, entro i seguenti 5 (cinque) giorni lavorativi dall'avvenuto riesame con esito negativo e senza aggravi di costi per il cliente, di una nuova attività di verificazione periodica sullo strumento in esame, è subordinata alla formale accettazione da parte dello stesso.

      Nel caso in cui il cliente non accetti la ripetizione della verificazione periodica, l'AC comunicherà al cliente l'esigenza di far comunque intervenire un operatore tecnico che dovrà recarsi, entro 1 giorno lavorativo dall'annullamento dell'intervento, presso la sede del cliente presso cui è ubicato lo strumento sottoposto a verificazione periodica al fine di:
      - rimuovere il contrassegno applicato sullo strumento di misura;
      - registrare sul libretto metrologico l'avvenuto annullamento della verificazione periodica eseguita, mediante l'annotazione delle motivazioni nel campo note della corrispondente pagina compilata in occasione della verificazione.

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del D.M. 93/2017, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di esecuzione della verificazione periodica, l'Organismo comunica per via telematica ad UNIONCAMERE ed alla CCIAA della provincia presso cui si è tenuta la verificazione periodica, un documento di riepilogo degli strumenti verificati, specificando:

- dati identificativi del Titolare dello strumento (nominativo/ragione sociale, indirizzo, eventuale partiva IVA);
- indirizzo presso cui lo strumento è in servizio, ove diverso dal precedente;
- dati identificativi dello strumento (tipo, marca, modello dello strumento e classe, se prevista, numero di serie dello strumento);
- specifica dell'eventuale uso temporaneo dello strumento;
- data dell'intervento di riparazione, se del caso, e della verificazione;

- esito della verificazione e, ove positiva, la data di scadenza;
- anomalie riscontrate, se la verificazione ha dato esito negativo;
- informazioni relative ad eventuali sigilli apposti al fine di ripristinare quelli rimossi a seguito di riparazione o mancanti per altra qualsiasi causa;
- nome dei riparatori e dei verificatori intervenuti.

8 USO DEL RAPPORTO DI VERIFICAZIONE

Il cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il rapporto ed attestato di verificazione periodica per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato.

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, S.T.I. Srl intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.

È possibile la riproduzione dei rapporti di verificazione rilasciati da S.T.I. Srl, purché riproducano integralmente l'originale; sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non modificata.

Al Cliente, così come previsto nel § 6.4 del documento RG-09 "Regolamento per l'utilizzo del marchio ACCREDIA" disponibile per la consultazione sul sito www.accredia.it, non è concesso l'uso e la riproduzione del marchio ACCREDIA riportato nel rapporto di verificazione rilasciato, né del logo di S.T.I. Srl.

Il marchio ACCREDIA può essere utilizzato solo dall'Organismo di Ispezione di Tipo C di S.T.I. Srl conformemente alle disposizioni riportate nel documento RG-09 di ACCREDIA.

9 TARIFFA APPLICABILE

L'Organismo di ispezione ha predisposto un tariffario, costruito in base alla tipologia e caratteristiche degli strumenti di misura con funzione di misura legale, che permette di determinare i tempi di durata delle verificazioni periodiche e, conseguentemente, la tariffa da applicare.

Per l'ipotesi di sospensione della verificazione per cause imputabili al cliente (si veda § 4 del presente documento), l'ODI si riserva la facoltà di addebitare un'indennità determinata in funzione di tutte le prestazioni e i costi sostenuti sino al momento dell'interruzione, calcolati sulla tariffa oraria di 50,00 €/h.

10 RECLAMI E RICORSI

La presentazione del reclamo, la valutazione e le decisioni prese in merito da parte dell'Organismo non sono discriminanti nei confronti del reclamante/ricorrente.

Il reclamo è l'espressione di insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da una organizzazione (es. clienti, autorità preposte o terze parti) all'ODI, relativa alle attività svolte dall'ODI, per la quale è attesa una risposta.

Per facilitare il reclamante nella manifestazione del reclamo, l'Organismo ha predisposto l'apposito MOD-PGE010-01 "Modulo Presentazione Reclamo" presente sul sito internet www.stisrl.com, contenente le informazioni necessarie per trattare il reclamo in modo appropriato:

- dettagli del reclamante;
- descrizione del servizio ricevuto;
- descrizione del problema riscontrato (es. comportamento dei verificatori, comportamento del personale commerciale e/o amministrativo, modalità di gestione delle attività, modalità di trattamento dell'oggetto sottoposto ad ispezione, tempistiche non rispettate, inadempienze o inesattezze nelle comunicazioni con autorità preposti/Enti, ecc.);
- soluzione eventualmente richiesta;
- data e firma;
- eventuali allegati a supporto del reclamo manifestato.

La trasmissione del "Modulo Presentazione Reclamo" all'Organismo può avvenire tramite invio di email all'indirizzo commerciale@stisrl.com.

I reclami pervenuti all'Organismo in forma anonima non vengono presi in considerazione.

L'organismo comunica formalmente al reclamante, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento, se il reclamo è stato:

- ritenuto infondato, indicando le evidenze a dimostrazione dell'estraneità dell'ODI ai fatti oggetto del reclamo e le motivazioni che hanno comportato tale decisione;

oppure

- preso in considerazione, indicando le azioni che saranno intraprese per la relativa gestione e soluzione, e la relativa tempistica (massimo entro 60 giorni dal ricevimento).

  Il reclamante riceverà formale comunicazione delle soluzioni individuate dall'ODI per la gestione del reclamo in esame: se il reclamante accetta le azioni proposte dall'ODI, il processo di gestione del reclamo si conclude con l'attuazione delle azioni; in caso contrario il reclamante avrà il diritto di comunicare all'ODI la non accettazione delle soluzioni individuate e a presentare ricorso scritto mediante PEC o lettera raccomandata A/R, come descritto nel seguito del presente paragrafo.

  A conclusione del trattamento del reclamo manifestato l'ODI comunicherà e darà evidenza al reclamante dell'avvenuta attuazione delle azioni proposte.

La gestione dei reclami è affidata al RSGI dell'ODI che provvede, con il coinvolgimento del RVP (nel caso quest'ultimo sia coinvolto direttamente nel reclamo o sia impossibilitato, viene coinvolto il sostituto del RVP o ulteriori figure tecnicamente competenti) a raccogliere tutte le informazioni necessarie per la valutazione del reclamo e ad individuare le necessarie azioni e tempistiche di attuazione. Il RSGI sottopone all'AMM le

registrazioni inerenti la gestione del reclamo ai fini della decisione finale; solo a seguito dell'approvazione da parte dell'AMM, il RSGI provvede a comunicare al cliente le soluzioni individuate dall'ODI per la gestione del reclamo manifestato.

Il ricorso è la manifestazione esplicita e documentata di non accettazione delle decisioni adottate dall'ODI nell'ambito delle attività di verificazione periodica.

Entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di svolgimento del servizio di verificazione periodica, il cliente (o suo rappresentante /delegato) può presentare un ricorso su qualsiasi aspetto relativo al servizio di verificazione ricevuto o sul contenuto del presente regolamento.
La presentazione del ricorso, la valutazione e le decisioni prese in merito da parte dell'ODI non sono discriminanti nei confronti del ricorrente.
Per facilitare il ricorrente nella manifestazione del ricorso, l'organismo ha predisposto l'apposito MOD-PGE010-02 "Modulo Presentazione Ricorso" presente sul sito internet www.stisrl.com, contenente le informazioni necessarie per trattare il ricorso in modo appropriato:

- dettagli del ricorrente;
- descrizione del servizio ricevuto;
- descrizione della decisione, valutazione o attestazione emessa dall'ODI, nell'ambito dello svolgimento delle attività di verificazione periodica, contro cui si ricorre e soluzione richiesta per la riconsiderazione di tale decisione;
- data e firma;
- eventuali allegati a supporto del ricorso presentato.

La trasmissione del "Modulo Presentazione Ricorso" all'Organismo può avvenire mediante invio di:

- PEC all'indirizzo: stisrl@pec.it
- lettera raccomandata A/R all'indirizzo: S.T.I. Sviluppo Tecnologie Industriali Srl – Via Tofaro 42/B 03039 Sora (FR)

I ricorsi pervenuti all'Organismo in forma anonima non vengono presi in considerazione.
L'ODI, entro 7 (sette) giorni dalla data di ricevimento, comunica formalmente al ricorrente il ricevimento del ricorso, specificando se lo stesso è stato:

- preso in carico;

oppure

- respinto, indicando le motivazioni che hanno comportato tale decisione.

La gestione dei ricorsi è affidata al RSGI dell'ODI che provvede, con il coinvolgimento del RVP (nel caso quest'ultimo sia coinvolto direttamente nel ricorso o sia impossibilitato, viene coinvolto il sostituto del RVP o

ulteriori figure tecnicamente competenti) a raccogliere tutte le informazioni necessarie per la valutazione del ricorso e ad individuare le necessarie azioni e tempistiche di attuazione.

Il RSGI sottopone all'AMM le registrazioni inerenti la gestione del ricorso ai fini della decisione finale; solo a seguito dell'approvazione da parte dell'AMM, il RSGI provvede entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento del ricorso, a comunicare al ricorrente, mediante PEC o lettera raccomandata A/R, le soluzioni individuate dall'ODI per la gestione del ricorso manifestato.

Se il ricorrente accetta le azioni proposte dall'ODI, il processo di gestione del ricorso si conclude con l'attuazione delle azioni individuate; a conclusione del trattamento del ricorso manifestato l'ODI comunicherà e darà evidenza al ricorrente dell'avvenuta attuazione delle azioni proposte.

Nel caso di non accettazione delle azioni proposte dall'ODI, il ricorrente avrà il diritto di comunicare all'ODI la non accettazione delle soluzioni individuate e ad avviare procedimenti legali.

L'eventuale contenzioso che potrebbe derivare dalla non accettazione da parte del Cliente delle decisioni comunicate a fronte dei ricorsi sarà di competenza del Tribunale di Cassino (FR).

11 CONDIZIONI CONTRATTUALI

Per le condizioni contrattuali dei servizi descritti nel presente Regolamento (compensi e modalità di pagamento, durata, efficacia e rescissione del contratto), trovano applicazione le disposizioni contenute nel modulo di contratto sottoscritto dalle parti.

In caso di aggiornamenti e modifiche del regolamento particolare, sia se decisi ed apportati di propria iniziativa dall'Organismo e sia se apportati obbligatoriamente per recepire requisiti cogenti (prescritti dalla legislazione e dalla normativa applicabile, dai regolamenti di ACCREDIA e delle Autorità competenti), si procederà prontamente ad informare a mezzo pec i clienti con contratto attivo, specificando loro i tempi di entrata in vigore della nuova revisione del presente documento.

Entro il termine indicato nella comunicazione il cliente potrà comunicare formalmente la mancata accettazione delle modifiche. Trascorso tale termine senza comunicazioni da parte del cliente, la nuova revisione del Regolamento particolare verrà ritenuta da questi accettata per silenzio – assenso.

La copia aggiornata del regolamento sarà resa disponibile sul sito www.stisrl.com.

12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti dal Cliente (Interessato), utilizzati per adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali relativi al Servizio di cui alla presente offerta, nonché per la gestione del trattamento dei reclami, ricorsi e contenzioni, saranno trattati secondo le indicazioni riportate nell'Informativa disponibile sul sito www.stisrl.com, resa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e dell'Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 2016/679 (di seguito, "Regolamento" o "GDPR"). Il Titolare del trattamento dei

dati è S.T.I. Sviluppo Tecnologie Industriali Srl, con sede in Via Tofaro 42/B, 03039 Sora (FR). I dati trattati potranno essere resi accessibili:

- a dipendenti e collaboratori del Titolare nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni ed esterni del trattamento e/o amministratori di sistema;
- a società terze o altri soggetti (a titolo indicativo, studi professionali, consulenti, società di comunicazione e marketing, rete di vendita e/o distribuzione dei servizi, etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento;
- a Banche e Istituti Finanziari, studi legali, per la gestione degli incassi e pagamenti derivante dall'esecuzione del contratto e agli Enti/Organismi preposti alla vigilanza ed ai controlli previsti.

13 SIGNIFICATO DELL'ACCREDITAMENTO ACCREDIA

S.T.I. Srl è un **Organismo di Ispezione di Tipo C** accreditato in conformità alla norma **UNI CEI EN ISO IEC 17020** per l'attività di verificazione periodica di strumenti di misura con funzione di misura legale ai sensi del DM 93/17. L'elenco dettagliato delle attività di ispezione accreditate sono consultabili direttamente presso il sito www.accredia.it e www.stisrl.com.

L'accreditamento dell'Organismo conferisce ai rapporti di ispezione rilasciati sul mercato, un alto grado di affidabilità in termini di qualità e sicurezza dei beni sottoposti a verifica.

L'accreditamento assicura che l'Organismo abbia tutti i requisiti richiesti dalle norme per svolgere attività di ispezione e rappresenta l'attestazione, da parte di un Ente che agisce quale garante super partes, della **competenza, indipendenza e imparzialità** dell'Organismo.

Ogni paese europeo ha il proprio Ente Unico di accreditamento, che opera in linea con quanto stabilito dal Regolamento CE 765/2008 e dalla norma internazionale ISO/IEC 17011.

In Italia l'Ente Unico di accreditamento designato dal governo è **Accredia**. Il suo compito è attestare la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza di chi deve garantire un grado elevato di protezione degli interessi pubblici. È un'associazione privata senza scopo di lucro che opera sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico e svolge un'attività di interesse pubblico, a garanzia delle istituzioni, delle imprese e dei consumatori. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Accredia www.accredia.it.

14 CODIFICA E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI DOCUMENTATE

Allegato	Codice	Archivio	Tempi di conservazione
Modulo Presentazione Reclamo	MOD-PGE010-01	Archivio RSGI	10 anni
Modulo Presentazione Ricorso	MOD-PGE010-02	" "	" "
Offerta servizi DM 93/17 (OFF)	MOD-PGE005-02	Archivio sw gestionale	" "

Allegato	Codice	Archivio	Tempi di conservazione
Ordine cliente	Come codificato dal cliente	" "	" "
Rapporto verificazione periodica - tipo nazionale (RVPn)	MOD-PDI001-02	Modulo "Verificazione periodica→Lista certificati" del sw CALVER	" "
Attestato verificazione periodica - tipo nazionale (AVPn)	MOD-PDI001-03	Modulo "Verificazione periodica→Lista certificati" del sw CALVER	" "
Rapporto Verificazione periodica - tipo europeo (RVPe)	MOD-PDI001-04	Modulo "Verificazione periodica→Lista certificati" del sw CALVER	" "
Attestato verificazione periodica - tipo europeo (AVPe)	MOD-PDI001-05	Modulo "Verificazione periodica→Lista certificati" del sw CALVER	" "